



Wind Tre S.p.A.
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano (MI)
E-mail info@windtre.it
www.windtregroup.it

Spett.le
Comune di Massafra
Ufficio Tecnico
Via Rosario Livatino, 18
74016 - Massafra (TA)
Per il tramite del portale:
<http://www.impresainungiorno.gov.it>

Spett.le
A.R.P.A. Puglia
Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto
Contrada Rondinella – c/o Ospedale Testa
74123 - Taranto (TA)
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Prot. 2025/OUT/717721 del 19/05/2025

Rif.

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 45 ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. per l'adeguamento tecnologico, **da intendersi quale mera modifica radioelettrica**, di un preesistente impianto di telefonia mobile di Wind Tre S.p.A. avente codice

Dati identificativi della Stazione Radio Base esistente:

Indirizzo: Comune di Massafra (TA) - Zona Industriale c/o Via Campania
Dati Catastali: N.C.T. del Comune di Massafra (TA) Foglio n°62, Particella n°92
Coordinate geografiche: Latitudine 40°34'55.3" N; Longitudine 17°06'34.6" E
Tipologia Stazione Radio Base:

La **WIND TRE S.P.A. ("Wind Tre")**, con sede legale in Milano in Via Monte Rosa, 91 - CAP 20149 – in persona del suo procuratore speciale p.t. Luciano Ausiello, giusta procura autentica in data 06 novembre 2024 agli atti del Notaio Luca Bollini, N. 31348 di Rep. N. 11772 di Racc. e registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano il 12 novembre 2024 serie 1T N.109199, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società, **espone e trasmette quanto segue.**

PREMESSO CHE

- Wind Tre è in possesso, tra l'altro, di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. e comunque di idoneo titolo abilitativo ai fini della presente istanza, nonché assegnataria dei diritti d'uso di frequenze su molteplici porzioni di spettro radio; inoltre,



è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con numero 9504 ed è tenuta all'adempimento degli obblighi derivanti dai medesimi;

- in forza delle suddette autorizzazioni e anche al fine di consentire agli azionisti di rispettare i propri obblighi di copertura, Wind Tre ha il diritto di progettare, costruire, gestire e modificare la rete di telefonia mobile nel rispetto degli obblighi normativi applicabili;
- Wind Tre, anche alla luce degli obiettivi di trasformazione digitale di cui ai reg. UE 2021/240 e 2021/241, ha l'obbligo di procedere alla modifica della Stazione Radio Base in oggetto, parte integrante della Rete di telefonia;
- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in data 27.06.2024 apposite slide illustrative ed interpretative in relazione alle "Novità introdotte dal Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48" con le quali è stato espressamente previsto che *"Per gli impianti già autorizzati sarà possibile, per finalità di semplificazione effettuare una Comunicazione all'Amministrazione e all'organismo competente ad effettuare i controlli, nei soli casi in cui:*
 - *Non vi siano variazioni fisiche dell'intero impianto includendo tra queste anche le modifiche alle antenne o ai loro diagrammi di radiazione.*
 - *L'impianto sia stato già autorizzato per un limite assentibile inferiore a quello previsto dall' art 44 comma 1 ter, secondo periodo"*.

RILEVATO CHE

- che lo scrivente operatore ha **urgente** necessità di apportare le modifiche radioelettriche all'impianto richiamato in oggetto;
- che la SCIA viene formulata anche nel rispetto della disciplina speciale vigente ed in particolare:
 - ✓ della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e relativi provvedimenti di attuazione (DPCM dell'8 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 214);
 - ✓ del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.), che, agli artt. 43 e ss., ha introdotto un procedimento speciale volto ad accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telefonia. In particolare:
 - **Particolo 43, co. 4** ("*Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio*"), prevede che "*Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ... sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ...*";
 - **Particolo 44 co. 1 – quinquies** il quale prevede che "*Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli*";
 - **Particolo 45** ("*Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti*") dispone ai seguenti comma:
 1. "*Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di **modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale, tramite portale telematico, una***

segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44..."

2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa..., all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi."

- l'articolo 49 ter co.1 (**"Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego"**). — dispone che *"Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241."*
- l'articolo 51, co.1, (**"Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale"**) dispone che *"Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327"*;
- l'articolo 54, co.1 (**"Divieto di imporre altri oneri"**), secondo cui *"Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12."*

CONSIDERATO CHE

- in relazione all'oggetto preesiste impianto di Wind Tre regolarmente autorizzato *ex lege* sotto ogni profilo;
- l'intervento consiste nella sola **modifica radioelettrica** dell'impianto esistente e che nessuna modifica architettonica, edilizia (*rectius fisica*) sarà effettuata sull'impianto;
- l'assenza di qualsivoglia modifica urbanistico-edilizia all'impianto già autorizzato **esclude** la necessità di protocollare rituale Comunicazione di Inizio Lavori e Comunicazione Fine lavori, in quanto la modifica meramente radioelettrica sarà eseguita a distanza, senza l'apertura di un cantiere;
- **Non trovano pertanto applicazione all'intervento di che trattasi i precetti normativi di cui all'art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08 e il Regolamento Regionale 12.06.2006 n. 6 (Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili).**

TANTO PREMESSO ED ESPOSTO

la società **Wind Tre S.p.A.**, come sopra rappresentata,

TRASMETTE

la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 45** - per l'adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telefonia mobile di Wind Tre S.p.A. come sopra meglio identificato.

Allo stesso tempo, la società **Wind Tre S.p.A.**

CHIEDE

all'**A.R.P.A. Puglia – Dipartimento provinciale di TARANTO**, il rilascio del **parere tecnico di competenza dell'impianto di cui all'oggetto** e nel contempo, il sottoscritto Procuratore consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIA

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

L'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata da professionista all'uopo incaricato , che ha asseverato la relativa documentazione, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii tra cui l'art. 10 della L.214/2023. A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Inoltre, la scrivente trasmette i seguenti allegati:

1. n.°1 copia progetto architettonico
2. n.°1 copia analisi di impatto elettromagnetico, comprendente le caratteristiche tecniche dell'impianto con indicati frequenza, marca e modello di antenne installate (D. Lgs. n.° 259/2003) completa di
 - a. Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenne installate, altezza del centro elettrico, guadagno in *dBi*, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale *tilt* (elettrico e/o meccanico);
 - b. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante, con l'indicazione – per ogni grado – dell'attenuazione in *dB* del campo o del campo relativo E/E₀;
 - c. Modello di equiripartizione;
3. Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate della dislocazione dell'impianto;
4. Procura speciale del Sig. (in copia);
5. Documento di riconoscimento del procuratore (in copia)

A completamento e definizione del presente iter autorizzativo ex art. 45 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. seguirà notifica di rituale Comunicazione di Attivazione del predetto impianto nella nuova



configurazione di cui alla presente Segnalazione Certificata con allegata Perizia giurata ai sensi del Regolamento Regionale della Regione Puglia n° 14 del 14/09/2006 (BURP n. 120 del 20.09.2006).

Wind Tre S.p.A.
Procuratore



(Documento firmato digitalmente)

La scrivente Società resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo:

Wind Tre S.p.A.
Technology Operations - Field Operations SUD
Via Campi Flegrei n.34 - C.A.P.80078 – Pozzuoli (NA)
pec: ad.areasud@pec.windtre.it - www.windtre.it